

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1931

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1989

Partecipazione dell'Italia all'ESAF del Fondo Monetario Internazionale e contributo all'alleviamento degli arretrati di pagamento dovuti dai Paesi in via di sviluppo al FMI e alla Banca Mondiale

ONOREVOLI SENATORI. - Nel marzo del 1986 il consiglio di amministrazione del Fondo monetario internazionale (FMI) ha adottato una decisione (la n. 8238-86/56 SAF) con la quale è stato istituito uno sportello speciale per gli aggiustamenti strutturali («Structural Adjustment Facility» - SAF) a beneficio di 62 Paesi della categoria definita a basso reddito (con l'esclusione di India e Cina).

Lo sportello è stato designato ad assistere i

Paesi con squilibri di bilancia dei pagamenti protratti nel tempo, fornendo ad essi assistenza finanziaria collegata a programmi a medio termine di aggiustamento strutturale. L'obiettivo di fondo di tali programmi è quello di aiutare i Paesi in difficoltà a ricostituire una posizione di equilibrio e a riattivare il processo di crescita economica. Lo sportello è stato finanziato con le risorse rese disponibili a seguito della soppressione del «Trust Fund»,

un fondo creato nel 1976 al fine di provvedere al sostegno della bilancia dei pagamenti di alcuni Paesi caratterizzati da un modesto reddito *pro capite*. A loro volta, le risorse del «Trust Fund» provenivano dal ricavato della vendita di oro sul mercato da parte del Fondo monetario internazionale.

Nel complesso la SAF può disporre in tal modo di un ammontare pari a 2,7 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP).

I paesi membri del FMI in possesso dei requisiti per ricevere i fondi SAF possono ottenerli in tre *tranches* annuali, in una misura non superiore al 63,5 per cento della loro quota di partecipazione al FMI.

Gli interessi (a un tasso annuo dello 0,50 per cento) sono rimborsabili trimestralmente. Il rimborso del prestito inizia quando sono trascorsi cinque anni e sei mesi dall'avvenuta erogazione ed è articolato in dieci rate semestrali.

Nella sua impostazione la SAF comporta almeno tre importanti innovazioni. In primo luogo, gli accordi conclusi nel quadro dell'attività operativa dello sportello esigono un quadro triennale di opzioni di politica economica che precisino gli obiettivi di aggiustamento strutturale che il Paese beneficiario intende perseguire. In secondo luogo, la collaborazione tra FMI e Banca mondiale nei confronti dei Paesi a basso reddito è stata rafforzata sotto forma di obbligo per le due istituzioni di assistere congiuntamente il Paese membro beneficiario nella predisposizione del quadro di politica economica e di partecipazione comune ai negoziati per la concessione del prestito. In terzo luogo, il quadro di politica economica e le successive attività condotte nell'ambito del programma tendono a favorire la mobilitazione di risorse finanziarie supplementari rispetto a quelle che sarebbero state disponibili in assenza del prestito erogato dalla SAF.

Nel quadro dei programmi finanziati dalla SAF al 30 aprile 1988 erano stati conclusi accordi di prestito con 25 Paesi, per un ammontare pari a 1357 milioni di diritti speciali di prelievo. Nell'ambito di tali programmi, l'accento è stato posto soprattutto sulla necessità di favorire la crescita degli investimenti interni, migliorando la situazione

finanziaria del settore pubblico e sollecitando l'aumento del risparmio privato. Gli obiettivi privilegiati nel campo d'azione dei programmi SAF sono stati quelli relativi alle riforme fiscali, al miglioramento del settore agricolo, alle politiche dei prezzi, alla liberalizzazione degli scambi, alle riforme dell'amministrazione pubblica e del settore finanziario.

Sulla base degli incoraggianti risultati ottenuti con la SAF e per iniziativa del direttore generale del FMI, Camdessus, è stato recentemente concluso un nuovo accordo (deliberato dal consiglio di amministrazione del FMI il 18 dicembre 1987 con la decisione n. 8759) in materia di prestiti FMI rivolti ad aggiustamenti strutturali. In conseguenza, è stato istituito un nuovo sportello, denominato «Enhanced Structural Adjustment Facility» (ESAF), che, pur ricalcando nelle linee generali le finalità e lo schema organizzativo e procedurale della SAF, se ne discosta per ciò che attiene alle forme di reperimento delle risorse finanziarie e alla gestione delle medesime. Mentre, come si è già visto, la SAF è stata finanziata soltanto con le risorse provenienti dalla gestione di un precedente sportello del FMI, il meccanismo dell'ESAF è basato fundamentalmente su nuovi apporti finanziari prevalentemente provenienti dai Paesi industrializzati.

L'ammontare complessivo di tale impegno sarà pari a 6 miliardi di diritti speciali di prelievo (4,75 miliardi saranno forniti dal «Gruppo dei Sette», esclusi gli Stati Uniti che non partecipano all'iniziativa).

Si deve segnalare, inoltre, che la decisione 8238-86/56 SAF è stata modificata, con l'introduzione nell'allegato di un paragrafo 14 che ha stabilito che il rapporto tra i programmi SAF ed ESAF sia improntato all'esigenza di uno stretto coordinamento tra le iniziative dei due sportelli, sia per quel che riguarda l'ammontare degli esborsi, sia per la condizionalità dei prestiti. Un ulteriore elemento di innovazione è rappresentato dalla possibilità di uso congiunto delle risorse erogate dall'ESAF e di quelle eventualmente offerte in via bilaterale da un Paese sotto forma di prestito a sostegno di un programma ESAF.

Lo strumento operativo (previsto nella citata decisione n. 8759 del FMI) che assicurerà all'ESAF i necessari apporti finanziari è l'«En-

hanced Structural Adjustment Facility Trust», amministrato dal FMI. Le operazioni di prestito di tale ente fiduciario saranno condotte attraverso un «conto prestiti», un «conto riserve» e un «conto sussidi». L'unità di conto degli impegni e dei prestiti è il diritto speciale di prelievo, mentre le risorse prestate o donate potranno essere erogate in una valuta liberamente convertibile.

I pagamenti saranno ordinariamente effettuati in dollari USA (salvo accordo che statuisca diversamente).

Gli impegni relativi agli accordi di prestito (su base triennale) possono essere assunti dal 1° gennaio 1988 al 30 novembre 1989.

L'ammontare dell'assistenza finanziaria ESAF sarà, come per la SAF, proporzionata alla quota di partecipazione del Paese beneficiario nel FMI. Tale limite, fissato dal consiglio di amministrazione del FMI, potrà essere superato solo in circostanze eccezionali.

Le risorse del «conto prestiti» saranno raccolte mediante prestiti a tassi di mercato contratti dal «Trust» con istituzioni finanziarie indicate dai Paesi donatori; ad esse si aggiungeranno via via altre risorse provenienti dalle restituzioni e dagli interessi sui prestiti erogati.

Nel quadro della sua attività, il «Trust» potrà contrarre prestiti fino al 30 giugno 1992 (salvo prolungamento di tale termine derivante da accordo con il Paese erogatore del prestito).

I prelievi sui prestiti potranno essere sospesi ove il Paese erogatore evidenzi problemi di liquidità, ma la sospensione non potrà superare i tre mesi. Nella decisione, inoltre, è stato fissato il principio della proporzionalità tra i prelievi dell'ESAF e gli impegni globali di prestito del Paese erogatore.

Il «Trust» effettuerà i pagamenti in conto restituzione ed interessi dei suoi prestiti ricorrendo agli introiti provenienti dalle restituzioni dei suoi debitori al «conto sussidi» e al «conto riserve». Gli interessi saranno pagati alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno.

Il «conto sussidi» ha sostanzialmente la funzione di integrare le risorse necessarie a compensare la differenza tra il tasso di interesse praticato dal «Trust» (normalmente lo 0,50 per cento) e i tassi d'interesse che esso dovrà a sua volta pagare sui prestiti contratti.

Le risorse del «conto sussidi» proverranno:

- a) da donazioni;
- b) da prestiti;
- c) da profitti derivanti dagli investimenti delle risorse di cui alle due precedenti lettere.

I termini e le condizioni delle donazioni al «conto sussidi» saranno di volta in volta stabilite mediante accordo tra il «Trust» e il donatore. Nella misura del possibile, le contribuzioni annuali dovrebbero essere erogate entro il 30 maggio di ogni anno.

L'ammontare del sussidio sarà determinato dal FMI sulla base di tre parametri:

- 1) l'obiettivo di assicurare che l'ESAF possa, nei limiti del possibile, ridurre il tasso di interesse sui prestiti erogati allo 0,50 per cento;
- 2) il tasso di interesse sui prestiti contratti dall'ESAF;
- 3) la disponibilità presente e futura di risorse nell'ambito del «conto sussidi».

A garanzia della credibilità finanziaria dello sportello è stato previsto che il FMI terrà costantemente sotto osservazione il «conto sussidi» in modo da adeguarne le risorse agli obiettivi istituzionali.

A conclusione del ciclo di operazioni autorizzate nell'ambito del «conto sussidi», le eventuali risorse residue saranno redistribuite tra i donatori in proporzione ai contributi erogati.

Un importante strumento amministrativo-contabile del «Trust» è il «conto riserve». Le risorse di tale conto saranno costituite:

- a) dai trasferimenti provenienti dal FMI a valere sullo «Special Disbursement Account» (il conto in cui erano affluiti gli ultimi cespiti finanziari del «Trust Fund»);
- b) dai redditi ricavati dagli investimenti effettuati con le risorse a disposizione dello stesso «conto riserve»;
- c) dai redditi ricavati dagli investimenti effettuati con le risorse a disposizione del «conto prestiti», ma non impegnate in attività di prestito;
- d) dai pagamenti di mora su prestiti scaduti o sugli interessi sui medesimi.

Le risorse del «conto riserve» potranno essere utilizzate dal «Trust» per effettuare i

pagamenti dei propri prestiti (o degli interessi) nel caso in cui i fondi provenienti dalla restituzione dei prestiti erogati dal «conto prestiti» o le risorse del «conto sussidi» si rivelino insufficienti a far fronte ai suddetti pagamenti.

La decisione ESAF prevede che ogni prestatore possa trasferire in ogni momento il proprio prestito (o parte di esso) ad un altro membro del Fondo monetario internazionale. I Paesi che partecipano al programma possono candidarsi ufficialmente, informandone la Fiduciaria, all'acquisto (anche temporaneo) dei prestiti di altri Paesi.

Dal punto di vista istituzionale, il «Trust» è amministrato dal Fondo monetario internazionale; le sue risorse sono però separate da quelle del FMI che non risponderà delle eventuali insolvenze derivanti dall'attività del «Trust».

A parziale correzione di tale esonero di responsabilità, nel paragrafo 2 della decisione n. 8759 è stato previsto che, se nel corso delle attività del «Trust» si verificheranno ritardi prolungati nei pagamenti relativi al rimborso dei prestiti, il Fondo dovrà impegnarsi a considerare tutte le iniziative che potranno rendersi necessarie per assicurare il pieno e rapido superamento di tale situazione.

Nella stessa direzione di fornire assistenza finanziaria a favore di Paesi indebitati va l'altra iniziativa contenuta nel disegno di legge.

Alcuni Paesi in via di sviluppo hanno accumulato negli ultimi anni arretrati di pagamento in relazione ai prestiti loro concessi dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca mondiale. Gli arretrati nei confronti del FMI sono attualmente dell'ordine di 3 miliardi di dollari, mentre quelli verso la Banca mondiale ammontano a circa 900 milioni. La maggior parte degli arretrati è stata accumulata da un piccolo gruppo di Paesi prevalentemente africani (Liberia, Sudan e Zambia sono tra i casi più gravi). È inoltre prevedibile che il problema degli arretrati si aggravi rapidamente perchè questo gruppo di Paesi presenta una forte concentrazione di rimborsi per i prossimi anni. Si tratta quindi di situazioni che non possono essere sanate con atteggiamenti semplicemente punitivi, come la perdita automatica del diritto di utilizzare le risorse del Fondo

o l'emissione di comunicati stampa sulle sanzioni comminate dal consiglio di amministrazione.

In questi casi, i vari strumenti finanziari del Fondo monetario internazionale (prestiti *stand-by*, «extended facility», «compensatory financing facility», ESAF, eccetera) risulterebbero non attivabili e, per alleviare il peso del debito, i Paesi creditori finirebbero comunque con l'impegnare risorse sul piano bilaterale. Non si otterrebbe però il risultato di realizzare piani di aggiustamento concordati nell'ambito delle istituzioni internazionali e sostenuti dai loro strumenti finanziari.

Sembra dunque opportuno prevedere contributi al FMI e alla Banca mondiale per far fronte a particolari casi, considerando con maggiore attenzione quei Paesi che non sono assolutamente in grado di far fronte ai propri impegni (ad esempio, alcuni Paesi africani). In tale contesto è opportuno indirizzare il nostro intervento verso quei Paesi per i quali l'interesse economico e politico dell'Italia è prevalente.

Poichè per far fronte a questo problema si dovrà ricorrere a contributi speciali, si rende necessaria una norma che autorizzi il Ministero del tesoro a compiere operazioni di alleviamento degli arretrati dovuti dai Paesi indebitati alle Istituzioni di Bretton Woods.

Con l'articolo 1 del disegno di legge si autorizza l'Ufficio italiano dei cambi a svolgere le trattative con il Fondo monetario internazionale per la conclusione di un accordo di prestito al «Trust» per un ammontare pari a 370 milioni di diritti speciali di prelievo.

L'intesa tra l'UIC e il FMI, in allegato al disegno di legge, è stata approvata dal consiglio di amministrazione del FMI il 27 luglio 1988 e diverrà operativa allorchè l'UIC sarà in condizione di comunicare la propria accettazione della proposta di accordo, ovvero in coincidenza con l'approvazione del presente disegno di legge.

L'ipotesi di accordo corrisponde all'obiettivo di rendere il più possibile completa la strumentazione tecnico-finanziaria collegata agli impegni di prestito che l'UIC dovrà assumere. In relazione al prestito al «Trust», l'UIC viene garantito dallo Stato per il rimborso del capitale oltre agli interessi nei limiti del tasso agevolato praticato dall'ESAF.

L'articolo 2 precisa che il meccanismo dell'ESAF, come precedentemente descritto, prevede che i prestiti siano effettuati dalle istituzioni finanziarie designate dai Paesi (per l'Italia l'UIC) a tassi di mercato e che il FMI raccolga nel «conto sussidi» le risorse necessarie a ricondurre tali tassi a quello agevolato (0,50 per cento) praticato ai Paesi beneficiari. A tal fine, l'Italia è chiamata ad erogare un ammontare tale da coprire la differenza tra il tasso di mercato praticato dall'UIC al Fondo monetario internazionale, quale amministratore dell'ESAF, e quello agevolato. Dai calcoli effettuati in collaborazione con il FMI risulta che tale operazione dovrebbe implicare un impegno finanziario per l'Italia pari a DSP 127 milioni (valutabili in lire 225 miliardi) da erogare in cinque rate annuali di lire 45 miliardi a decorrere dal 1989. A tale importo si deve aggiungere quello, eventuale, derivante dalla insufficienza delle risorse erogate dall'Italia per il completamento dell'attività finanziaria dell'ESAF.

Con l'articolo 3, il Ministro del tesoro viene autorizzato a intervenire con contributi speciali alle Istituzioni di Bretton Woods al fine di ripianare gli arretrati di pagamento dovuti dai Paesi in via di sviluppo su prestiti loro accordati dalle stesse Istituzioni, tenuto conto del particolare interesse dell'Italia per alcuni Paesi e della pesante situazione debitoria che finisce con l'incidere sulle loro prospettive di sviluppo.

L'articolo 4 prevede le modalità di copertura della spesa. All'onere di lire 225 miliardi concernente il contributo finanziario all'ESAF si provvede mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'onere di lire 30 miliardi annui per cinque esercizi a decorrere dal 1989, relativo all'alleviamento degli arretrati verso il FMI e la Banca mondiale, verrà posto a carico del capitolo 9005, «Fondo da ripartire per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo».

## RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge proposto dal Ministero del tesoro comporta nuove spese di parte corrente a carico del bilancio dello Stato, che sono determinate dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, comma 1.

Tali disposizioni hanno per oggetto rispettivamente il contributo finanziario a favore dei Paesi in via di sviluppo a basso reddito garantito dallo Stato, in base al meccanismo dell'ESAF descritto nella relazione illustrativa, con la copertura della differenza tra il tasso di mercato praticato sui prestiti al Fondo monetario internazionale e il tasso agevolato pagato dai Paesi beneficiari, e l'assistenza finanziaria ai Paesi indebitati per ripianare arretrati di pagamento nei confronti delle Istituzioni di Bretton Woods.

In base alla classificazione economica delle poste di bilancio, le spese in esame rientrano nella categoria dei trasferimenti operati dallo Stato nei confronti di organismi internazionali; in particolare il disegno di legge in oggetto prevede che il Ministro del tesoro venga autorizzato ad erogare:

- in favore del Fondo Monetario Internazionale, sul «conto sussidi» dell'ESAF, in cinque rate annuali di uguale importo a decorrere dall'esercizio 1989, la somma di DSP 127 milioni, valutata al tasso di cambio lire/DSP del 30 giugno 1988 (pari a lire 1771,65) in lire 225 miliardi, da corrispondere in cinque rate annuali di 25,4 milioni di DSP, pari a lire 45 miliardi. A tale importo si devono aggiungere quelli eventuali, che potrebbero risultare sia dalla insufficienza, per il completamento dell'attività finanziaria dell'ESAF, delle risorse erogate dall'Italia in relazione alla copertura della differenza degli esborsi per interessi di cui all'articolo 2, sia dalla garanzia dello Stato sul capitale ed interessi del prestito accordato dall'UIC in caso di insolvenza dei beneficiari, di cui all'articolo 1;

- in favore del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, contributi finanziari nella misura di 150 miliardi di lire da distribuire in cinque annualità di 30 miliardi ciascuna a decorrere dall'esercizio finanziario 1989, per ripianare arretrati di pagamento dovuti alle stesse Istituzioni, a titolo di capitale ed interessi, da parte dei Paesi membri in via di sviluppo di prevalente interesse per l'Italia.

Per quanto riguarda, invece, la classificazione funzionale, gli stessi oneri ripartiti nel tempo in ugual misura, ed identificabili quali oneri istituzionali di amministrazione nei confronti dell'estero, vanno imputati alla sezione Relazioni internazionali.

La copertura finanziaria dei nuovi oneri recati dal disegno di legge per complessive lire 375 miliardi viene reperita utilizzando disponibilità formatesi su appositi capitoli di bilancio. Infatti, l'articolo 4 prevede che:

1) all'onere di lire 225 miliardi di cui all'articolo 2, da versare in rate uguali di lire 45 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993, si provveda

per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali»;

2) all'onere di lire 30 miliardi annui per cinque esercizi a decorrere dal 1989, relativo all'articolo 3, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9005 - «Fondo da ripartire per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» - dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

È opportuno precisare che per gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'insufficienza delle risorse erogate dall'Italia al completamento dell'attività finanziaria dell'ESAF si provvede, in considerazione degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine», iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a concedere un prestito pari a 370 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare, in tre rate annuali a tassi di mercato, al «conto prestiti» della «Enhanced Structural Adjustment Facility» (ESAF), amministrata dal Fondo monetario internazionale (FMI), alle condizioni e secondo le modalità previste dal progetto di accordo approvato dal consiglio di amministrazione del FMI il 27 luglio 1988, allegato alla presente legge.

2. Sul prestito di cui al comma 1 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale oltre gli interessi, nei limiti del tasso agevolato praticato dall'ESAF.

## Art. 2.

1. Al fine di assicurare le risorse necessarie a compensare la differenza fra il tasso di mercato del prestito di cui all'articolo 1 e il tasso agevolato praticato dal Fondo monetario internazionale quale amministratore dell'ESAF a favore dei Paesi membri a basso reddito, definiti nella decisione del consiglio di amministrazione del Fondo stesso n. 8240 del 26 marzo 1986, il Ministro del Tesoro è autorizzato ad erogare a favore del «conto sussidi» dell'ESAF, in cinque rate annuali di uguale importo a decorrere dall'esercizio 1989, la somma di DSP 127 milioni, valutata al tasso di cambio lire/DSP del 30 giugno 1988 in lire 225 miliardi, da corrispondere in cinque rate annuali di DSP 25,4 milioni, pari a lire 45 miliardi.

2. Qualora gli importi erogati risultassero insufficienti ai fini indicati nel comma 1, ai maggiori oneri si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelievo dal «Fondo di riserva

per le spese obbligatorie e d'ordine», iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Le somme relative alle erogazioni di cui al presente articolo saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

#### Art. 3.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad erogare contributi finanziari al Fondo monetario internazionale e alla Banca mondiale nella misura di 150 miliardi di lire, da distribuire in cinque annualità di 30 miliardi ciascuna a decorrere dall'esercizio finanziario 1989, per ripianare arretrati di pagamento dovuti alle stesse Istituzioni, a titolo di capitale ed interessi, da parte di Paesi membri in via di sviluppo. L'intervento finanziario sarà diretto verso i Paesi indebitati di prevalente interesse per l'Italia, che dimostrino di collaborare con le citate Istituzioni ai fini dell'aggiustamento dei propri squilibri.

2. Le somme relative alle erogazioni dei contributi di cui al comma 1 saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

#### Art. 4.

1. All'onere di lire 225 miliardi di cui all'articolo 2, da versare in rate uguali di lire 45 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993, si provvede:

a) per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali»;

b) per gli anni 1990, 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al predetto capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando il citato accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali».

2. All'onere di lire 150 miliardi di cui all'articolo 3, da erogare in rate uguali di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ATTACHMENT

Enhanced Structural Adjustment Facility: Proposed  
*Borrowing Agreement with the Ufficio Italiano Dei Cambi*

I have been authorized to propose on behalf of the International Monetary Fund (the "Fund") as Trustee of the Enhanced Structural Adjustment Facility Trust (the "Trust") that the Ufficio Italiano Dei Cambi ("UIC") agree to lend to the Fund as Trustee for the purpose of providing resources to the Loan Account of that Trust, in accordance with the terms of the Instrument establishing the Trust (the "Instrument") adopted by the Executive Board of the Fund by Decision No. 8759-(87/176) ESAF, adopted December 18, 1987. The amount of the loan is to be the equivalent of SDR 370 million and the terms and conditions of this loan shall be as follows:

1. a. The Trustee may make drawings under this agreement at any time during the period from the effective date of this agreement through June 30, 1992, upon giving UIC at least five business days (Rome) notice by tested telex, provided that total drawings may not exceed SDR 123 million until January 1, 1989 and SDR 247 million until January 1, 1990.

b. If any installment of interest is not paid to UIC within a period of ten days after its due date, the Trustee shall not make further drawings under this agreement pending consultations with the UIC on this matter. However, the Trustee may resume drawings under this agreement once arrears to UIC have been discharged.

2. a. The amount of each drawing shall be denominated in SDRs. Unless otherwise agreed between the Trustee and UIC, the amount shall be paid by UIC, on the value date specified in the Trustee's notice, by transfer of SDRs to an account specified by the Trustee.

b. Upon request, the Trustee shall issue to UIC a non-negotiable certificate evidencing its claim on the Trust resulting from a drawing outstanding under this agreement.

3. a. Each drawing shall be repaid in ten equal semiannual installments beginning five and one-half years and ending ten years after the date of the drawing. Repayments by the Trust shall be made on or promptly after the relevant maturity date.

b. By agreement between UIC and the Trustee, any drawing or part thereof may be repaid by the Trustee at any time in advance of maturity.

c. If a drawing matures on a date that is not a business day of the Fund, the maturity date shall be on the preceding business day.

4. a. The rate of interest applicable to each drawing shall be calculated at the time of the drawing and at intervals of six calendar months thereafter. The amount outstanding in respect of each drawing shall bear interest at an annual rate determined by the Trustee at the time of the calculation from the product of:

(i) the interest rates on domestic instruments in each currency included in the SDR basket, as reported to the Trustee by each reporting

agency, on the business day of the Fund referred to in paragraph 8, as follows:

the bond equivalent yield for six-month U.S. Treasury bills,  
the six-month interbank rate in Germany,  
the six-month rate for interbank loans against private paper in France,  
the average rate for newly issued bank CDs in Japan with a maturity of between 150 days and 180 days,  
the six-month interbank rate in the United Kingdom,  
and

(ii) the percentage weight of that currency in the valuation of the SDR on that business day, calculated by using the same amounts and exchange rates for currencies as are employed by the Fund for calculating the value of the SDR in terms of the U.S. dollar on that day.

The applicable interest rate shall be the sum of the products so calculated, rounded to two decimal places.

b. The amount of interest payable in respect of each drawing shall be calculated on an actual day basis and shall be paid on all outstanding drawings under this agreement promptly after June 30 and December 31 of each year.

5. a. Payments of principal and interest shall be made in SDRs, or in other media as may be agreed between the Trustee and UIC.

b. Payments in SDRs shall be made by crediting Italy's holdings account in the Special Drawing Rights Department. Payments in other media shall be made to an account specified by UIC.

6. a. UIC shall have the right to transfer at any time all or part of any claim to any member of the Fund, to the central bank or other fiscal agency designated by any member for purposes of Article V, Section 1, or to any official entity that has been prescribed as a holder of SDRs pursuant to Article XVII, Section 3 of the Fund's Articles of Agreement.

b. The transferee shall acquire all the rights of UIC under this agreement with respect to repayment of and interest on the transferred claim.

7. At the request of UIC, calls on its commitment to meet drawings may be suspended temporarily at any time prior to December 31, 1991, subject to the provisions of Section III, paragraph 4(b) and (c) of the Instrument.

8. Unless otherwise agreed between the Trustee and UIC, all transfers, exchanges, and payments of principal and interest shall be made at the exchange rates for the relevant currencies in terms of the SDR established by the Fund for the third business day of the Fund before the value date of the transfer, exchange or payment.

9. If the Fund changes the method of valuing the SDR, all transfers, exchanges and payments of principal and interest made three or more business days of the Fund after the effective date of the change shall be made on the basis of the new method of valuation.

10. Any question arising hereunder shall be settled by mutual agreement between UIC and the Trustee.

If the foregoing proposal is acceptable to UIC, this proposal and the duly authenticated communication by which the UIC notifies the Trustee of the completion of the required legislative procedures and accepts the proposal shall constitute an agreement between UIC and the Trustees, which shall enter into effect on the date the Trustee acknowledges receipt of that communication.

(TRADUZIONE NON UFFICIALE)

ANNESSO

*Sportello potenziato di Aggiustamento Strutturale: Proposta di  
Accordo per l'assunzione di prestiti con l'Ufficio Italiano Cambi*

Sono stato autorizzato a proporre da parte del Fondo Monetario Internazionale (il "Fondo") in qualità di Amministratore Fiduciario dell'Amministrazione Fiduciaria dello Sportello potenziato di Aggiustamento Strutturale (il "Trust"), che l'Ufficio Italiano Cambi (UIC) accetti di fornire prestiti al Fondo in quanto Amministratore Fiduciario, al fine di fornire risorse per il Conto Prestiti di detto Trust, compatibilmente con le condizioni stabilite dallo strumento che istituisce il Trust (lo "Strumento") adottato dal Consiglio Esecutivo del Fondo con Decisione n. 8759 (87/176) ESAF, adottata il 18 dicembre 1987. L'ammontare del prestito deve essere equivalente a 370 milioni in DSP e le modalità e le condizioni del presente prestito saranno le seguenti:

1. a. L'Amministratore Fiduciario può effettuare prelievi in base al presente Accordo in ogni tempo durante il periodo avente inizio dalla data effettiva del presente Accordo fino al 30 giugno 1992, dietro preavviso all'UIC di almeno cinque giorni lavorativi (Roma) per mezzo di telex abilitato, sempre che i prelievi non superino in totale 123 milioni di DSP fino al 1° gennaio 1989, e 247 milioni di DSP fino al 1° gennaio 1990.

b. Se qualunque rata d'interesse non è pagata all'UIC entro un periodo di dieci giorni dopo la scadenza, l'Amministratore Fiduciario non effettuerà ulteriori prelievi in base al presente Accordo se non dopo consultazioni in materia con l'UIC. Tuttavia l'Amministratore Fiduciario potrà riprendere i prelievi in base al presente Accordo, dopo che gli arretrati saranno stati pagati all'UIC.

2. a. L'importo di ogni prelievo sarà espresso in DSP. A meno di diverso accordo tra l'Amministratore Fiduciario e l'UIC, l'importo sarà pagato dall'UIC, nel giorno di valuta specificato nel preavviso dell'Amministratore Fiduciario, mediante bonifico di DSP su un conto specificato dall'Amministratore Fiduciario.

b. Dietro richiesta, l'Amministratore Fiduciario rilascerà all'UIC un certificato non negoziabile che attesti il suo credito nei confronti dell'Amministrazione Fiduciaria (Trust) risultante da un prelievo in essere in base al presente Accordo.

3. a. Ogni prelievo sarà rimborsato in dieci rate uguali semestrali, aventi inizio cinque anni e mezzo dopo la data del prelievo e che giungeranno a termine dieci anni dopo. I rimborsi dovuti dal Trust dovranno essere effettuati alla data di scadenza pertinente immediatamente successiva, o subito dopo.

b. Tramite accordo tra l'UIC e l'Amministratore Fiduciario, ogni prelievo o sua parte potrà essere rimborsato dall'Amministratore Fiduciario in ogni tempo prima della scadenza.

c. Qualora un prelievo scada ad una data che non è un giorno lavorativo del Fondo, la data di scadenza sarà nel giorno lavorativo precedente.

4. a. Il tasso d'interesse applicabile ad ogni prelievo dovrà essere calcolato all'atto del prelievo e ad intervalli di sei mesi solari. All'ammontare scoperto relativo ad ogni prelievo, sarà applicato un tasso d'interesse annualizzato determinato dall'Amministratore Fiduciario al momento del calcolo derivante dal prodotto:

(i) dei tassi d'interesse sugli strumenti nazionali in ogni valuta inclusa nel paniere DSP, come riportati all'Amministratore Fiduciario da ogni agenzia di informazioni nel giorno lavorativo del Fondo di cui al paragrafo 8, come segue:

il reddito obbligazionario equivalente a buoni del Tesoro USA semestrali;

il tasso semestrale interbancario in Germania;

il tasso semestrale per prestiti interbancari in cambio di titoli privati in Francia;

il tasso medio per CDS di nuova emissione in Giappone aventi scadenza tra 150 e 180 giorni;

il tasso semestrale interbancario nel Regno Unito, nonché:

(ii) del peso in percentuale di quella valuta nella valutazione di DSP di quel giorno lavorativo, calcolato utilizzando gli stessi importi e tassi di cambio per le valute utilizzati dal Fondo per calcolare il valore dei DSP in termini di dollaro USA di quel giorno.

Il tasso d'interesse applicabile sarà la somma dei prodotti così calcolati arrotondata a due cifre decimali.

b. L'importo dell'interesse pagabile nei confronti di ogni prelievo sarà calcolato sulla base di un giorno effettivo e sarà pagato su tutti i prelievi in essere in base al presente Accordo, sollecitamente dopo il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

5. a. I pagamenti di capitale ed interessi saranno effettuati in DSP o con altri mezzi che possono essere concordati tra l'Amministratore Fiduciario e l'UIC.

b. I pagamenti in DSP saranno effettuati accreditando il conto azionario dell'Italia nel Dipartimento dei Diritti Speciali di Prelievo. I pagamenti effettuati con altri mezzi saranno effettuati su un conto specificato dall'UIC.

6. a. L'UIC avrà il diritto di trasferire in tutto, o in parte, ogni richiesta di utilizzazione di credito a qualsiasi membro del Fondo, alla Banca centrale o altra agenzia finanziaria designata da qualunque Membro ai fini dell'articolo 5, capitolo 1 o a qualunque Ente ufficiale avente titolo a detenere DSP in conformità con l'articolo XVII, capitolo 3 degli Articoli di Accordo del Fondo.

b. Il cessionario acquisterà tutti i diritti dell'UIC in base al presente Accordo per quanto riguarda il ripiano di ogni credito trasferito e relativi interessi.

7. Dietro richiesta dell'UIC, le richieste relative al suo impegno di far fronte ai prelievi possono essere sospese temporaneamente in ogni tempo anteriormente al 31 dicembre 1991, fatte salve le disposizioni del capitolo III, paragrafo 4(b) e (c) dello Strumento.

8. A meno di diverse intese tra l'Amministratore Fiduciario e l'UIC, tutti i trasferimenti, cambi e pagamenti di capitale ed interesse saranno effettuati ai tassi di cambio per le valute pertinenti espressi in DSP stabiliti dal Fondo per il terzo giorno lavorativo del Fondo anteriormente al giorno di valuta del trasferimento, del cambio o del pagamento.
9. Qualora il Fondo cambi il metodo di valutazione dei DSP tutti i bonifici, cambi e pagamenti di capitale ed interesse effettuati tre o più giorni lavorativi del Fondo dopo la data effettiva del cambio saranno effettuati in base al nuovo metodo di valutazione.
10. Qualsiasi problema che sorga in seguito sarà risolto di comune accordo tra l'UIC e l'Amministratore Fiduciario.

Se la proposta di cui sopra è accettabile per l'UIC, detta proposta, nonchè la comunicazione debitamente autenticata con la quale l'UIC notifica l'Amministratore Fiduciario dell'espletamento delle procedure legislative richieste ed accetta la proposta, costituiranno un accordo tra l'UIC e l'Amministratore Fiduciario che entrerà in vigore alla data alla quale l'Amministratore Fiduciario accusa ricevuta di tale comunicazione.